



Definizione agevolata per le associazioni e società sportive dilettantistiche

Con il [provvedimento prot. n. 301338/2018](#) pubblicato il 13 novembre, l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative sulla procedura che le associazioni e società sportive devono seguire per definire gli atti dell'accertamento.

Sono previste delle differenze rispetto alla procedura ordinaria indicata per tutti gli altri contribuenti.

Per ASD e SSD:

- è richiesto il pagamento della metà delle maggiori Ires e Irap, mentre l'Iva è dovuta per intero a differenza della procedura ordinaria in cui è dovuto il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni e interessi),
- è richiesto il pagamento del 5% delle sanzioni e del 5% degli interessi dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali, ad esempio, le spese di notifica a differenza della procedura ordinaria in cui sanzioni e interessi non sono dovuti;
- la definizione agevolata è ammessa solo se l'ammontare di ciascuna delle maggiori Ires o Irap, indicate nell'atto da definire, non sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta.
- la maggiore Iva non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero.

Per la generalità dei contribuenti non sono previsti importi massimi entro i quali è ammessa la definizione agevolata.

Nel caso in cui la società o l'associazione sportiva dilettantistica superi il richiamato limite può comunque avvalersi della definizione agevolata degli atti di accertamento prevista per la generalità dei contribuenti.

Riguardo al requisito dell'iscrizione al Registro Coni viene precisato che al fine di poter versare soltanto la metà delle imposte, le associazioni e società sportive dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Coni **nel periodo d'imposta oggetto di definizione**.

Vi rimandiamo al provvedimento per tutti gli aspetti legati alla modalità di versamento ed agli altri aspetti operativi.